

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMOLA LINUX USERS GROUP

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art.1 – Denominazione, Sede e Logo**

É costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l' "Associazione Culturale Imola Linux Users Group" indicato con il termine abbreviato di "Associazione IMOLUG", con sede in Imola, Via Machiavelli n. 8. L'associazione adotta il logo costituito dalla denominazione "IMOLUG" e dai simboli grafici rappresentati da .....  
depositati presso la sede dell'associazione.

#### **Art.2 – Finalità e scopo sociale**

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione stessa. L'Associazione è svincolata da qualsiasi ideologia politica o religiosa.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, con particolare attenzione al "Software Libero", che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed intellettuale.

I Soci riconoscono nell'informatica e nella telematica degli elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo tecnologico, culturale, economico e artistico. I Soci ritengono che la loro conoscenza non resti "un sapere" di pochi ma diventi un patrimonio sociale.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi principalmente tramite le seguenti attività:

- ✓ Sollecitare e favorire l'istituzione di corsi;
- ✓ Formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo;

- ✓ Sviluppare l'utilizzo delle reti telematiche (geografiche) e degli strumenti di comunicazione di massa (newsgroup, mailing list, forum, blog, pubblicazioni);
- ✓ Effettuare convenzioni con Enti Pubblici o Privati richiedenti all'Associazione attività di consulenza e formazione;
- ✓ Ottenere finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di stimolare la realizzazione di centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing list, forum blog, pubblicazioni;
- ✓ Promuovere lo sviluppo e la diffusione del software libero nelle sue varie espressioni senza alcuna discriminazione riguardo a persone, gruppi, campi di applicazione e provenienza;
- ✓ Favorire la diffusione del sistema operativo libero GNU/Linux ed essere un punto di ritrovo per gli utilizzatori di tale sistema operativo;
- ✓ Promuovere lo scambio di software libero tra i Soci;
- ✓ Pubblicare articoli, giornali periodici o libri di stampa;
- ✓ Collaborare con emittenti radio e televisive locali;
- ✓ Organizzare e/o partecipare a Convegni, Seminari, Corsi e Manifestazioni, anche Internazionali, intesi come strumento di formazione, valorizzazione delle potenzialità tecnologiche del "Software Libero" , di elaborazione di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale a nome dell'Associazione, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri Enti, Società e Associazioni, Manifestazioni Culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'Oggetto Sociale e con il presente Statuto Sociale.

### **Art.3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con una delibera dell'Assemblea dei soci in riunione straordinaria.

### **Art.4 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- ✓ L'Assemblea;
- ✓ Il Consiglio Direttivo composto da:
  - ✓ Il Presidente;
  - ✓ Il Vicepresidente;
  - ✓ Il Segretario;
  - ✓ Il Tesoriere;
  - ✓ L'Amministratore della rete Informatica;
  - ✓ Il Gestore ufficiale del sito Internet dell'Associazione.

## **TITOLO II**

### **CARATTERISTICHE DEI SOCI**

#### **Art.5 - Composizione dell'Associazione e requisiti dei soci**

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e l'assenza di condanne penali.

Sono Soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla per il raggiungimento degli scopi Istituzionali, che presentano domanda di

ammissione alla Associazione di cui al precedente paragrafo. Gli Organi Sociali preposti si riservano di ammettere il Socio richiedente a seguito dell'esame della domanda di ammissione corredata dalla documentazione richiesta. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' buona norma chiedere conferma al Socio appena accettato che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia valido, esplicitando che questo sarà il mezzo principale di comunicazione tra l'Associazione ed i Soci.

#### **Art.6 - Domanda di ammissione**

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Alla domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere allegato un certificato attestante l'inesistenza di carichi pendenti.

Nel caso in cui il modulo sia in forma cartacea, va consegnato al Segretario o ad altro Socio che si impegna a consegnarlo nelle mani del Segretario. Il Segretario si impegna quindi a presentare la candidatura ai Soci.

Nel caso il modulo sia compilabile in forma telematica (come form web, messaggio di posta elettronica da inviare ad opportuno indirizzo, etc.), lo strumento tecnico adottato provvederà a presentare automaticamente la richiesta al Segretario, che la girerà ai Soci.

#### **Art.7 - Accettazione del Socio**

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota

sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

#### **Art.8 - Categorie di Soci**

I Soci si dividono in:

- ✓ Soci Fondatori;
- ✓ Soci Ordinari;
- ✓ Soci ordinari senza diritto di voto;
- ✓ Soci Onorari.

#### **Art.9 - Soci Fondatori**

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione. I Soci Fondatori mantengono sempre e in ogni caso il diritto di voto. Anche il Socio fondatore può essere escluso dall'Associazione in caso di condanna penale.

#### **Art.10 - Soci Ordinari**

I Soci Ordinari sono persone fisiche, che entrano a far parte dell'Associazione, previo pagamento della quota sociale e previa accettazione della loro domanda d'iscrizione da parte degli organi preposti.

#### **Art.11 - Soci Ordinari senza diritto di voto**

I Soci Ordinari senza diritto di voto, sono Soci Ordinari che non abbiano partecipato, senza motivo valido, a otto incontri settimanali consecutivi dell'Associazione. La richiesta di reintegrazione allo status di Socio Ordinario deve essere sottoposta agli organi preposti.

#### **Art.12 - Soci Onorari**

Sono Soci onorari, le persone fisiche, che decidano di sostenere l'Associazione attraverso donazioni, o con il solo pagamento della quota sociale, ma che non intendono partecipare in maniera attiva alle attività della stessa.

### **Art.13 - Diritti del Socio**

Tutti i Soci hanno diritto a:

✓ Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse

dall'Associazione, come da apposito regolamento;

✓ A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

✓ Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;

✓ Nel caso un Socio si trovi impossibilitato a prendere parte ad una Assemblea, gli e' concesso delegare la propria partecipazione ad altro socio di fiducia.

Inoltre in particolare un Socio Fondatore ha diritto:

✓ Di precedenza nell'ottenere la parola nelle Assemblee;

✓ I Soci Fondatori hanno il diritto di fregiarsi di questo titolo in tutti i documenti stilati internamente od esternamente all'Associazione, i Soci Ordinari potranno fregiarsi solo del diritto di "Socio". I membri degli Organi Sociali potranno utilizzare la carica ad essa correlata.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessere almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Tutti i Soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

### **Art.14 - Doveri del Socio**

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli Organi Sociali, nonché a mantenere irreprensibile

condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

#### **Art.15 - Recesso del Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Espulsione o radiazione;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Esclusione**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere un associato per i casi di seguito descritti:

- Reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli  
Organi Sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- L'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua  
pertinenza. In ogni caso, i danni materiali dovranno essere risarcito dall'autore o dagli autori;
- L'utilizzo del materiale in possesso all'associazione e/o dei locali in concessione alla stessa per il proseguimento di scopi commerciali, politici, religiosi o criminali.

### **TITOLO III**

## **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO**

### **Art.17 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

Patrimonio Sociale Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative versate annualmente dagli associati;
- Contributi, donazioni e lasciti diversi di persone, società ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- E' prevista la possibilità di mettere a disposizione dell'associazione materiale informatico (hardware e/o software).
- L'Associazione si impegna a mantenere un elenco ufficiale del materiale ricevuto in prestito; tale elenco dovrà essere verificato ogni mese (inventario) e firmato dal segretario in carica.
- Il proprietario si deve impegnare a rendere in qualche modo riconoscibile il materiale messo a disposizione del LUG; se per qualsiasi motivo ciò non fosse possibile, potrà richiedere all'associazione un documento ufficiale (firmato) avente funzione di ricevuta.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

### **Art.18 – Esercizio sociale: rendiconto preventivo e consuntivo**

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il

Consiglio Direttivo deve presentare, ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione:

- Il rendiconto preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio solare;
- Il rendiconto consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### **Art.19 - Composizione del rendiconto**



Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative promosse dall'Associazione e comunque attinenti all'oggetto dell'Associazione stessa.

È, in ogni modo, vietata la distribuzione tra gli associati di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art.20 - Rimborso Spese**

Il Socio che sostenga una spesa autorizzata per iscritto dal Presidente dell'Associazione, su parere favorevole del Tesoriere, solo se documentata, ha diritto al rimborso secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.21 - Libri sociali e registrazioni contabili**

*I libri sociali e i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:*

- a) *Libro soci;*
- b) *Libro dei Verbali e Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;*
- c) *Libro dei Verbali e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
- d) *Libro dei Verbali e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori (ove istituito);*
- e) *Libro Giornale;*
- f) *Libro Inventari.*

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

## **Art.22 - Composizione**

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni, purché non privati del diritto di voto. Il diritto di voto dei Soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia a sua volta Socio.

## **Art.23 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese aprile . Essa:

- Approva il rendiconto economico e finanziario;
- Elegge gli Organi Sociali, votando la preferenza a nominativi scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organo. In caso di parità di voti, sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

## **Art.24 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori.

## **Art.25 - Convocazione dell'assemblea**

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, se possibile mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione o mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci. Rimane valida in ogni caso la convocazione dell'Assemblea

eseguita mediante affissione presso la sede sociale. L'avviso di convocazione è affisso almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

#### **Art.26 - Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e` regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea e` regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art.27– Deleghe**

La gestione delle deleghe deve essere effettuata nel seguente modo:

- ✓ All'apertura dell'Assemblea il delegato deve enunciare il numero di deleghe che porta e le identità dei deleganti, al fine del calcolo del quorum costitutivo; queste informazioni devono risultare nel verbale dell'assemblea redatta dal Segretario;
- ✓ Ogni socio può essere portatore al più di 2 deleghe

#### **Art.28 - Eccezioni alle delibere**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, e` in ogni caso indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

#### **Art.29 - Verbalizzazione**

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali dell'Assemblea sono

potranno essere messi a disposizione dei Soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

#### **Art.30 - Delibere Assembleari**

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci presenti. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci presenti. Il metodo di voto sarà deciso di volta in volta dal presidente dell'Assemblea.

#### **Art.31 - Assemblee telematiche**

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema di identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario e dal presidente. Le fasi per lo svolgimento dell'assemblea sono determinate in un apposito regolamento. I verbali dell'Assemblea potranno inoltre essere messi a disposizione dei Soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

### **TITOLO V**

#### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **Art.32 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, salvo il primo nominato con l'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci alla fine del mandato che dura cinque anni. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di diciannove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e dietro presentazione di ricevute giustificative.

### **Art.33 - Cariche del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il **Presidente**: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
- Il **Vicepresidente**: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di impedimento del Tesoriere può assumere anche tali mansioni, cumulando tuttavia al massimo due cariche contemporaneamente e demandando all'Assemblea Straordinaria dei Soci l'elezione del sostituto provvisorio;
- Il **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- Il **Tesoriere**: ha l'onere di tenere la cassa dell'associazione la quale è costituita dalle quote associative, da donazioni, dai contributi volontari versati dai componenti dell'associazione, da altre forme di autofinanziamento stabilite dall'assemblea; il tesoriere e redige l'inventario dei beni mobili e immobili dati in dono in prestito o di proprietà dell'Associazione;
- Il **Amministratore della rete informatica**: ha il compito di amministrare la rete informatica dell'Associazione, di preservarne l'integrità e di cercare di garantirne la massima sicurezza;

- Il **Gestore Ufficiale del Sito**: ha il compito di gestire il sito ufficiale dell'Associazione secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte di uno dei consiglieri prima della scadenza del mandato,

l'Assemblea Straordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

#### **Art.34 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Compiti del consiglio direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- Deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **Art.35 - Riunione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni avverranno solo con voto palese. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.

#### **Art.36 - Delibere telematiche**

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario.

#### **Art.37 - Partecipazione dei Consiglieri**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo

decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi (2/3) dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuovi elezioni entro trenta giorni.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.38 - Scioglimento dell'associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli unicamente tra i Soci.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.39 - Disposizioni finali**

Rinvio Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si rinvia alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.